



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.58 dell'8 marzo 2022

Riunione del 02 marzo 2022

31.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **C. G.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano – Componente estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento 30/2021-22 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta minorenni:

C. G., in persona degli esercenti la patria potestà, per aver ingiustificatamente mancato di ottemperare all'invito rivoltole, con racc. A/R del 09.09.2021, dall'ASD Gruppo Sportivo Pescara Volley a sottoporsi alla visita medico sportiva, impedendo in tal modo che potesse perfezionarsi il suo tesseramento per la stagione 2021/2022, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;

OSSERVA



Il procedimento trae origine dall'esposto del 31/10/2021 inviato alla Procura Federale dalla ASD Gruppo Sportivo Pescara Volley, con il quale era segnalato che l'atleta G. C., tesserata con il suddetto sodalizio, non aveva risposto alla convocazione presso l'Istituto di Medicina dello Sport per sottoporsi alla visita medico sportiva per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'attività agonistica.

La Procura Federale in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'atleta, la deferiva dinanzi questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione l'udienza del 02/03/2022 da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede comparivano per la Procura l'Avv. Mario Tobia, e per l'incolpata l'avv. Andrea Monti.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta e per l'irrogazione di adeguata sanzione (tre mesi di sospensione).

L'avv. Monti si riportava alla memoria difensiva inviata alla Procura deducendo in particolare che la mamma dell'atleta aveva chiaramente comunicato alla Pescara Volley l'intenzione della figlia di recedere dalla qualità di socia della ASD con la quale l'atleta non aveva comunque rapporti già da tempo.

Precisava ancora che il sodalizio aveva tenuto un comportamento negligente nei confronti dell'atleta tenendola all'oscuro riguardo ogni attività dell'ASD,



ingenerando in tal modo nell'incolpata il convincimento di essere stata estromessa dalla società.

Il difensore dell'incolpata riferiva inoltre di aver fatto richiesta alla Volley Pescara di ricevere una serie di documenti indicati nella lettera inviata al sodalizio il 18/2/2022 e, non avendo ricevuto riscontro, chiedeva che il Tribunale disponesse l'acquisizione di tale documentazione; in via istruttoria inoltre, insisteva nella richiesta di deposizione "come teste a scarico" del presidente pro tempore della Pescara Volley, per rispondere ad otto capitoli formulati nella comunicazione scritta inviata a questo tribunale in data 18/2/2022, tendenti a dimostrare il comportamento omissivo e negligente della ASD Volley Pescara nei confronti dell'atleta incolpata.

All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udite la relazione della Procura nonché le deduzioni difensive dell'avvocato dell'incolpata, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto posto a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura nei confronti dell'atleta G. C., risulta pacifico e non contestato dalla stessa incolpata.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta dell'atleta, consistita nel non rispondere all'invito di sottoporsi alla visita presso l'Istituto di Medicina dello Sport per ottenere la necessaria certificazione



medica ai fini del rinnovo del tesseramento, comporti pacificamente la violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10 bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19 e 30 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, ed in generale della normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

Come più volte dichiarato da questo Tribunale, essere tesserato e vincolato impone all'atleta, l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientra anche quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva, e ciò fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

L'accertamento della responsabilità disciplinare dell'atleta così come indicata nell'atto di deferimento della Procura Federale, non risulta contrastato efficacemente dalle argomentazioni e dalle richieste istruttorie della difesa dell'incolpata, le quali tendono a dimostrare pretese responsabilità comportamentali del Sodalizio, che non possono trovare ingresso in questo procedimento e che avrebbero dovuto, eventualmente, essere l'oggetto di autonomo procedimento innanzi ai competenti organi giurisdizionali della FIPAV.

Ne discende che sia la richiesta di acquisizione dei documenti che la domanda di ammissione della deposizione del presidente della ASD Pescara Volley non



possono trovare accoglimento in quanto non risultano rilevanti ai fini della decisione.

.PQM

Il Tribunale respinge entrambe le richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'incolpata e delibera di infliggere a carico dell'atleta G. C. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre.

Roma li 7 Marzo 2022

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso l'8 marzo 2022